



CONFEDERAZIONE
GENERALE
ITALIANA
DEL LAVORO

Roma, 7 aprile 2026

A TUTTE LE STRUTTURE

Oggetto: Assegno unico universale – figli residenti all'estero.

Carissimi/e,

la Commissione Europea ha dato avvio – nel febbraio del 2023 - alla procedura di infrazione nei confronti dell'Italia perché la normativa che ha istituito l'Assegno Unico Universale “(...) viola il diritto dell'UE, in quanto non tratta i cittadini dell'UE in modo equo, e pertanto si qualifica come discriminazione. Il regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale vieta, inoltre, qualsiasi requisito di residenza ai fini della percezione di prestazioni di sicurezza sociale, quali gli assegni familiari (...)”. L'elemento di criticità sta nel D.lgs. 230/2021 che prevede che non possano beneficiare della prestazione i lavoratori che non risiedono in Italia per almeno 2 anni o i cui figli non risiedono in Italia.

A seguito dell'attivazione della procedura di infrazione, la risposta dell'Italia non ha tenuto sufficientemente conto dei rilievi della Commissione Europea. Pertanto, quest'ultima ha deciso di deferire – nel luglio del 2024 - il caso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, per il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori mobili di altri Stati membri dell'UE in relazione alle prestazioni familiari loro concesse, che costituisce una discriminazione e viola il diritto dell'UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004) e di libera circolazione dei lavoratori (regolamento (UE) n. 492/2011 e articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Per questa ragione, nei giorni scorsi, d'iniziativa governativa è stato proposto un emendamento alla legge di conversione del D.L. 19/2026 (Decreto PNRR) che introduce alcune modifiche al D.Lgs. 231/2021 (artt. 1, 3 e 6), prevedendo quanto segue:

- i figli residenti in un altro Stato dell'Unione Europea a carico fiscalmente secondo la legislazione italiana vigente, potranno essere considerati parte integrante del nucleo familiare ai fini dell'erogazione dell'Assegno Unico Universale;
- non è più previsto che il beneficiario debba essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

./.

- in alternativa alla residenza e al domicilio in Italia, il beneficiario potrà far valere la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato o di una attività di lavoro autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e con versamento effettivo della relativa contribuzione sociale obbligatoria secondo la legislazione italiana;
- l'erogazione dell'assegno unico e universale sarà parametrata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia;
- la domanda dell'assegno unico universale dovrà essere presentata per la durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, essere rinnovata ogni anno dal 1° marzo.

La CGIL aveva sollecitato un intervento teso a tutelare i lavoratori con i figli residenti all'estero. La modifica introdotta è sicuramente un passo in avanti ma non soddisfa fino in fondo.

Nulla viene previsto per i figli residenti nei Paesi extra-Ue, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori che lavorano in Italia: i figli di un lavoratore/trice italiano/a, comunitario/a o extra-Ue non potranno essere considerati ai fini dell'erogazione dell'Assegno Unico Universale. La decisione – a suo tempo assunta e non modificata - è del tutto irragionevole perché il luogo di residenza dei figli dei lavoratori – anche italiani – che versano regolarmente le tasse e i contributi previdenziali in Italia, inciderà sul diritto all'Assegno Unico Universale. In questa stessa condizione si trovano i lavoratori frontalieri che entrano in Italia provenienti da paesi extra-Ue limitrofi (Svizzera, San Marino e Principato di Monaco), mentre contestualmente, l'emendamento risolve i problemi in via definitiva per tutti gli altri frontalieri provenienti dai Paesi Ue. Una discriminazione a cui la CGIL chiede di porre immediatamente rimedio modificando l'emendamento proposto nel senso di riconoscere la prestazione anche ai figli residenti nei Paesi extra-Ue.

In allegato trovate la proposta emendativa e il comunicato stampa diffuso nella giornata odierna.

Un caro saluto

Le Segretarie Confederali

Maria Grazia Gabrielli



Daniela Barbaresi

